

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1463

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(LUNARDI)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

e col Ministro delle attività produttive

(MARZANO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 2002

Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 2002, n. 105,
recante ulteriore proroga della copertura assicurativa per le
imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	4
Disegno di legge	»	6
Decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Perdurando le condizioni che hanno determinato l'emanazione dei precedenti decreti-legge relativi alla copertura assicurativa delle compagnie aeree italiane e delle imprese di gestione aeroportuale, la Commissione europea ha ritenuto di deliberare un'ulteriore proroga del termine della predetta copertura assicurativa concessa dallo Stato in favore delle predette imprese, previa corresponsione di un premio da parte delle stesse.

Pertanto, sussistendo ancora i presupposti della straordinaria necessità ed urgenza, in base ai quali sono stati emanati, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, i precedenti decreti-legge, il Governo, come tutti i Governi degli Stati membri dell'Unione europea, aderendo ad una specifica indicazione comunitaria, adotta il presente provvedimento di proroga del termine della durata della copertura assicurativa in favore delle imprese di trasporto aereo e delle società di gestione aeroportuale (articolo 1).

La disposizione dell'articolo 2 consente all'autorità amministrativa di estendere l'applicazione della copertura assicurativa di cui all'articolo 1 a periodi di tempo ulteriori, nel

caso - invero assai probabile - che in futuro sopravvengano nuovi atti di indirizzo di contenuto analogo a quelli che, dalla fine del settembre 2001, hanno dato luogo a reiterata attività normativa decretale del Governo.

La norma attribuisce al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti una competenza propriamente amministrativa (senza cioè dar luogo ad una inammissibile delegificazione o delegazione all'amministrazione della materia, come avrebbe, ad esempio, ove si consentisse al Ministro di prorogare *tout court* il termine di efficacia delle disposizioni recate dal decreto-legge). Trattasi peraltro di un provvedimento amministrativo generale interamente vincolato (nell'*an*, nel *quando*, nel *quid* e nel *quomodo*) che dovrà riprodurre le condizioni e le modalità della copertura assicurativa, di cui all'articolo 1 del decreto, per l'ulteriore durata che verrà indicata dai futuri atti di indirizzo che la Commissione europea prevedibilmente emanerà.

Il decreto-legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e pertanto non è stata predisposta la relazione tecnica.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1) *Aspetti tecnico-normativi*

Il presente provvedimento consta di 3 articoli.

L'articolo 1 reca per la terza volta la proroga del termine originariamente fissato dal decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 413, successivamente prorogato con decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, con decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 2002, n. 100.

Il primo decreto-legge, nel testo approvato in sede di conversione, ha fissato al 31 dicembre 2001 la scadenza della copertura assicurativa prestata dallo Stato italiano, a titolo gratuito, per il risarcimento dai danni subiti da terzi in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo nell'esercizio del servizio aereo, in favore di imprese di trasporto aereo nazionali, nonché in favore di imprese di gestione aeroportuale.

Il successivo decreto-legge ha prorogato il termine della suddetta copertura assicurativa fino al 31 marzo 2002, a seguito delle decisioni del Consiglio informale dei Ministri finanziari dell'Unione europea (ECOFIN), nel quale è stato stabilito che qualsiasi intervento governativo in materia di assicurazione delle compagnie aeree e delle società di gestione aeroportuale dovesse concludersi entro e non oltre il 31 marzo 2002.

Inoltre, nel suddetto decreto-legge, al fine di evitare che il sistema di coperture assicurative statali emanato dai singoli paesi comunitari a favore del settore del trasporto aereo si ponesse in contrasto con la normativa in tema di aiuti di Stato, si è previsto il pagamento di un premio, da parte delle compagnie aeree e delle società di gestione aeroportuale, come corrispettivo della copertura assicurativa prestata dallo Stato. Lo stesso provvedimento prevede, altresì, l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità di attivazione della copertura assicurativa e della corresponsione dei premi.

Il protrarsi dello stato di guerra, che ha causato la situazione di crisi mondiale del trasporto aereo, ha indotto l'Unione europea a prendere in considerazione l'opportunità di prorogare il predetto termine fino al 31 maggio 2002. Pertanto il Governo, in sintonia con le decisioni comunitarie, ha adottato il decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 2002, n. 100.

Perdurando tuttora le condizioni che hanno determinato l'emanazione dei precedenti decreti-legge, la Commissione europea ha autorizzato gli Stati membri a prorogare di un mese la copertura assicurativa statale concessa alle imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale.

Al fine, quindi, di adeguarsi alle disposizioni comunitarie, il Governo emana l'accluso decreto-legge (articolo 1).

L'articolo 2, in relazione ad eventuali atti di indirizzo da parte della Commissione europea, prevede che la relativa proroga della copertura assicurativa possa essere adottata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, strettamente vincolato peraltro, nei suoi contenuti, a quanto previsto in materia dalla normativa nazionale e dai predetti atti di indirizzo.

L'articolo 3 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.

Il presente decreto-legge non contiene profili di incompatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

2) *Elementi di drafting e linguaggio normativo*

Il testo non individua nuove definizioni normative nè contiene abrogazioni di disposizioni normative.

3) *Precedenti disposizioni normative sulla stessa materia*

Il provvedimento, come suesposto, proroga il termine previsto in un precedente decreto-legge.

4) *Collegamento con lavori legislativi in corso*

Non risultano progetti di legge in corso di esame, connessi al contenuto delle disposizioni del presente decreto-legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° giugno 2002, n. 105, recante ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 1° giugno 2002, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2002.

Ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la prosecuzione di una adeguata copertura assicurativa a favore delle imprese di trasporto aereo nazionali e di quelle di gestione aeroportuale, in ragione anche della particolare e contingente condizione del mercato in ordine ai costi di assicurazione dei perduranti rischi da atti di guerra o terroristici, necessaria a consentire il proseguimento dell'attività delle stesse;

Visto l'atto di indirizzo formulato dalla Commissione europea;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Proroga e modalità di applicazione della copertura assicurativa statale)

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 2002, n. 100, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2002.

2. Per il periodo dal 1° giugno al 30 giugno 2002 lo Stato italiano garantisce la copertura assicurativa alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 2, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, così come modificato dall'articolo 1 del citato decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45.

Articolo 2.

*(Estensione della copertura assicurativa
in caso di ulteriori atti di indirizzo della Commissione europea)*

1. Nel caso in cui, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la Commissione europea dovesse formulare nuovi atti di indirizzo di contenuto analogo a quelli indicati nelle premesse del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, estende, con propri decreti, l'applicazione della copertura assicurativa di cui all'articolo 1 a periodi di tempo ulteriori a quelli ivi indicati, alle medesime condizioni e secondo le stesse modalità, conformandosi integralmente ai contenuti dei sopravvenuti atti comunitari di indirizzo.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 2002.

CIAMPI

BERLUSCONI - LUNARDI - TREMONTI -
MARZANO

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI